

Allegato "A"

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PARMA”

STATUTO

CAPITOLO I

GENERALITÀ

- Art. 1) E' costituita in Parma una associazione sportiva denominata **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PARMA”**.
- Art. 2) L'Associazione ha sede in Porporano di Parma ed ha una durata sino al 31 dicembre 2050.
- Art. 3) L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) della quale esplicitamente per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.
L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T. per delega del Consiglio Nazionale C.O.N.I. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengono imposte dalla Legge.
L'Associazione può aderire ad altre Federazioni del C.O.N.I.

CAPITOLO II

SCOPO SOCIALE

- Art. 4) L'Associazione non persegue scopo di lucro. Si propone di diffondere lo sport agonistico e ricreativo a carattere dilettantistico, nonché di suscitare ed alimentare i migliori vincoli di convivenza fra i soci offrendo loro l'occasione di incontrarsi in un circolo in grado di offrire vari mezzi di ricreazione, sportivi e culturali.

CAPITOLO III

DEI SOCI

- Art. 5) Sono soci solamente gli intestatari delle azioni della **“IMMOBILIARE MARIANO – Società per Azioni”**.
- Art. 6) I soci godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto ed hanno diritto di usare gli impianti sportivi e frequentare i locali del circolo. Tale diritto vale anche per il coniuge e/o il convivente del socio ed i loro figli purchè conviventi e non coniugati fino al 25° anno di età. Superata tale età, i figli conviventi e non coniugati potranno ulteriormente utilizzare gli impianti e frequentare il circolo previa approvazione del Consiglio Direttivo. Con delibera del Consiglio Direttivo, tali diritti possono essere ridotti, fermo restando la fissazione di una quota sociale differenziata, sia nei confronti di soci in possesso di più azioni ordinarie della **“IMMOBILIARE**

MARIANO – Società per Azioni” per quelle aggiuntive alla prima, sia nei confronti dei soci che possiedono azioni speciali della Immobiliare Mariano Spa. Le modalità di frequenza agli impianti ed eventuali relativi contributi per l’uso degli impianti stessi saranno determinati dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte di un socio, gli eredi dovranno indicare chi fra loro sarà il nuovo intestatario della quota con diritti ed obblighi di socio. La nomina di tale persona dovrà avere il gradimento del Consiglio Direttivo e dovrà trattarsi della medesima persona di cui all’art. 7 ultimo comma dello Statuto della “Immobiliare Mariano – Società per Azioni”.

Art. 7) I soci hanno l’obbligo al pagamento delle quote sociali nella misura che sarà fissata, come detto più oltre, dal Consiglio Direttivo, anche in relazione a quanto previsto all’articolo 6 precedente, con ratifica dell’Assemblea.

Le quote sociali non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 8) Con l’iscrizione ogni socio si vincola alla osservanza di tutte le norme del presente Statuto.

CAPITOLO IV **DEL REGOLAMENTO**

Art. 9) Il Consiglio Direttivo provvede alla emanazione di un Regolamento, alla sua sostituzione e modificazione con successiva ratifica dell’Assemblea.

Art. 10) Le norme del Regolamento statuite dal Consiglio Direttivo sono provvisoriamente esecutive con la loro comunicazione ai soci. Qualora l’Assemblea non ratifichi in tutto o in parte le norme del Regolamento, le disposizioni non approvate decadranno di efficacia.

Art. 11) Una copia del Regolamento dovrà sempre essere esposta presso la Sede Sociale. Il Regolamento deve quanto meno provvedere alla normativa concernente:

- l’ammissione eventuale di frequentatori stagionali;
- l’uso dei campi di gioco e delle attrezzature sociali;
- i criteri di applicazione delle tasse, quote e contributi, salva restando la determinazione della misura all’Assemblea generale dei soci;
- i provvedimenti disciplinari.

CAPITOLO V **DEGLI ORGANI SOCIALI**

Art. 12) Sono organi della Associazione:

- a) l’Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente dell’Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Revisori.

- Art. 13) L'Assemblea generale dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata a cura del Presidente e, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente, oppure su iniziativa di un numero di soci pari ad almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto.
La convocazione deve essere disposta, salvo maggior termine consentito dai richiedenti, entro venti giorni dalla richiesta.
- Art. 14) La convocazione avviene mediante lettera spedita ai soci nel domicilio da loro indicato non oltre l'ottavo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea.
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo che deve essere sempre entro la provincia di Parma, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- Art. 15) Il socio potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio avente diritto di voto.
Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun delegato.
- Art. 16) Non hanno diritto di voto nell'Assemblea:
a) i soci non in regola col pagamento delle quote sociali;
b) i soci assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per tutta la durata del provvedimento.
- Art. 17) Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.
Le nomine alle cariche sociali debbono avvenire a scheda segreta quando non avvengano per acclamazione
- Art. 18) Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono tenute in unica convocazione e sono validamente costituite con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione senza che sia stato raggiunto il numero di presenze suindicate, l'Assemblea ordinaria potrà del pari validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti; mentre l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea generale ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
L'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti aventi diritto di voto.
- Art. 19) Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale, recanti le firme del Presidente, del Segretario e, quando siano stati nominati, degli scrutatori.
- Art. 20) Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità dello Statuto sono vincolanti per tutti i soci, compresi quelli assenti e dissenzienti.
- Art. 21) L'Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, e delibera tra l'altro sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni: morale, sportiva e finanziaria;
- b) approvazione del bilancio preventivo e ratifica fissazione delle quote sociali effettuata dal Consiglio Direttivo;
- c) elezione del Presidente, dei rimanenti membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- d) elezione del Collegio dei Probiviri.

Sono altresì di competenza dell'Assemblea generale ordinaria tutti i provvedimenti non espressamente riservati dal presente Statuto al Consiglio Direttivo.

Art. 22) Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

CAPITOLO VI

DEL PRESIDENTE

Art. 23) Il Presidente è l'organo della società cui spetta la firma e la rappresentanza sociale.

Art. 24) Al Presidente, oltre ai poteri di cui all'art. 23, spettano tutte le prerogative espressamente previste dallo Statuto e dal Regolamento e quelle che possono essergli attribuite, in via eccezionale e per specifico mandato, dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci.

CAPITOLO VII

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei Consiglieri. Possono essere eletti solamente i soci titolari delle azioni della "Immobiliare Mariano S.p.A."

Art. 26) Il Presidente e il Consiglio rimangono in carica un biennio e sono rieleggibili.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Vice-Presidente ed assegna specifiche competenze ai suoi componenti.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato esecutivo composto di tre dei suoi membri, fra i quali il Presidente che lo presiede.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o del Vice-Presidente, o di almeno tre Consiglieri. Esso è convocato altresì su richiesta del Collegio dei Revisori.

La convocazione del Consiglio Direttivo non è soggetta a particolari modalità e termini.

Art. 30) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente o dal Consigliere anziano.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Consigliere non sono delegabili.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte a verbale e firmate da chi presiede e dal Segretario.

In assenza del Segretario del Consiglio, le funzioni ad esso spettanti, sono affidate ad altro Consigliere designato da chi presiede il Consiglio.

Art. 31) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione che non siano riservati espressamente all'Assemblea dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea
- b) provvede alla nomina della Commissione di disciplina e di altre eventuali Commissioni previste dal Regolamento;
- c) fissa l'ammontare delle quote sociali.

Art. 32) I membri del Consiglio che non intervengono, senza valida giustificazione, a quattro sedute consecutive decadono dalla carica.

CAPITOLO VIII

DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 33) Le funzioni di controllo dell'amministrazione sociale sono esercitate dal Collegio dei Revisori.

Il Collegio è composto dai tre membri effettivi e di due membri supplenti scelti fra i soci e nominati tutti dall'Assemblea che ne designa altresì il Presidente.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi.

Art. 34) In particolare il Collegio dei revisori:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) controlla l'amministrazione sociale;
- c) vigila sulla regolare esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) redige la propria relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 35) Il Revisore che, senza giustificato motivo, non interviene a quattro sedute consecutive del Collegio dei Revisori, decade dalla carica.

CAPITOLO IX

DEL BILANCIO

Art. 36) Il Consiglio Direttivo, con l'assistenza del Collegio dei Revisori, predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per ogni esercizio sociale.

Art. 37) Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione morale, sportiva e finanziaria debbono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 38) Il Collegio dei Revisori, esaminati i documenti di cui al precedente articolo, redige la propria relazione depositandola cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 39) Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio sociale, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione sia imposta dalla Legge.

CAPITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40) Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione possono avvenire:

- a) di diritto, quando l'associazione non sia più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento;
- b) per delibera dell'Assemblea generale straordinaria;
- c) per scadenza del termine di durata.

Art. 41) L'Assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 42) Qualunque sia la causa di scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

CAPITOLO XI

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Art. 43) Tutte le cariche sociali sono gratuite.